



PARERE MOTIVATO
n. 229 del 28 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 315 “PUA n. 7190315 – Galvani 315”. Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Sig. Tomba Silvano con nota acquisita al protocollo regionale al n.331963 del 05.09.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 315 "PUA n. 7190315 – Galvani 315" Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n. 88983 del 20.09.16 assunto al prot. reg. al n.353055 del 20.09.16 dell'Arpav che di seguito si riporta:
"...si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente".
- Parere n.16812 del 26.09.16 assunto al prot. reg. al n.362263 del 26.09.16 del Consorzio di Bonifica Veronese che di seguito si riporta:

Con nota prot. 342205 in data 12.09.2016 la Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Si conferma, in questa sede, il parere già espresso dallo scrivente Consorzio con nota prot. 1476 in data 25.01.2016 che si allega in copia.

In riscontro alla nota Protocollo 2016/16801 del 18/07/2016 di codesto rispettabile Comune, con la presente si comunica che questo Consorzio non potrà essere presente con un proprio funzionario alla Conferenza dei Servizi convocata per il 28/01/2016 alle ore 11,00.

Si fa rilevare che nell'area oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali e/o artificiali, oggetto di recapito delle acque meteoriche, facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio, pertanto l'intervento stesso non può determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Non si riscontrano inoltre interferenze con la rete di irrigazione strutturata.

Si raccomanda al Comune di Verona, competente per la materia, la verifica del sistema di smaltimento delle acque piovane al suolo.

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento in questione.



- Parere n.23263 del 3.10.16 assunto al prot. reg. al n.373798 del 3.10.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, assunta agli atti con prot. n. 21679 del 14/09/2016, vista la documentazione di riferimento allegata, si comunica quanto segue.

Considerato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria questa Soprintendenza non ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento, si precisa che l'area di intervento si trova in un comparto extraurbano non distante dall'antica via Gallica, che ha restituito tracce di insediamenti di età romana; si ritiene necessario quindi, onde evitare e/o ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 28, c.4, che gli interventi comportanti opere di scavo avvengano previa esecuzione di saggi esplorativi a cura di archeologi professionisti, secondo modalità e strategie da concordare con questo Ufficio.

- Parere n.2372 del 14.10.16 assunto al prot. reg. al n.395651 del 14.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Prima di illustrare i risultati della disamina della documentazione si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- in riferimento al paragrafo 3.9, che tratta del Quadro Pianificatorio Sovraordinato, si ritiene opportuno integrare il contenuto del paragrafo con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE; inoltre si comunica che il Piano di Gestione delle Acque, elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, è stato aggiornato. Entrambi gli strumenti pianificatori sono stati adottati congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 4 dell'8 gennaio 2016 ed approvati in data 3 marzo 2016. Per il P.G.R.A. sono state predisposte le mappe di allagabilità e di rischio, per assegnati tempi di ritorno (i tempi di ritorno assunti sono 30 anni, 100 anni e 300 anni); il piano ha come obiettivo l'individuazione delle aree soggette al pericolo



idraulico dovuto ad esondazioni dai corsi d'acqua per tracimazione arginale. La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: <http://www.alpiorientali.it>.

- Si precisa che il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e il P.G.R.A. sono strumenti pianificatori concettualmente molto simili ma strutturati su diversi presupposti tecnico-amministrativi e con differenti finalità e che non sono quindi sovrapponibili. Occorre sottolineare che il P.G.R.A. non costituisce automatica variante al P.A.I. che continua a costituire il riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio. La documentazione relativa al vigente P.A.I. per l'area in oggetto è consultabile alla pagina: http://www.bacino-adige.it/sito/files/a.4.28_1.pdf (aggiornamento con decreto del Segretario Generale n.60 del 30.04.2015) mentre quella relativa al P.G.R.A. è consultabile alla pagina: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247 – foglio P03.

Nel merito degli esiti della disamina della documentazione si segnala che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto. Per i profili di stretta competenza e con riferimento al Quadro Pianificatorio Sovraordinato l'area in oggetto oltre a non rientrare tra le aree di pericolosità individuate dal "P.A.I." (Bacino dell'Adige - Regione Veneto), non rientra nemmeno tra quelle soggette al pericolo idraulico secondo le indicazioni emerse nel P.G.R.A..

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 182/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 28 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 315 "PUA n. 7190315 – Galvani 315" Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.



- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 315 "PUA n. 7190315 – Galvani 315" Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine